



COMUNE DI SOVERZENE

Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2013 e modificato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2018 e n. 18 del 29.07.2026.**

ART. 1

Oggetto e finalità del regolamento

Il Comune di Soverzene, al fine di premiare i giovani incentivandoli al proseguimento del proprio percorso scolastico, così da favorire anche la crescita culturale complessiva della comunità, promuove l'attribuzione di borse di studio a studenti meritevoli utilizzando apposito stanziamento annuo determinato in sede di bilancio di previsione.

ART. 2

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare di borse di studio gli studenti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano residenti nel Comune di Soverzene;
- b) non abbiano frequentato da ripetenti l'anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio;
- c) siano frequentanti o abbiano concluso, in alternativa, le scuole secondarie di 1° grado (scuola media inferiore) o le scuole secondarie di 2° grado (scuola media superiore) o un corso universitario legalmente riconosciuto (non fuori corso);
- d) abbiano conseguito i risultati di merito di cui al successivo art. 4.

ART. 3

Cause di esclusione

Sono in ogni caso esclusi dai benefici del presente regolamento i soggetti che, alla data di scadenza del bando, abbiano compiuto il 28° anno d'età.

Sono altresì espressamente esclusi gli studenti che siano già in possesso di una laurea magistrale o che intendano conseguire una seconda laurea di I° livello.

Le seconde lauree, i master e i dottorati, pertanto, non costituiscono titolo per l'assegnazione dei benefici.

ART. 4

Requisiti scolastici

L'assegnazione delle borse di studio è subordinata al possesso dei requisiti di merito di seguito riportati.

- Studenti frequentanti la classe 3^a della scuola secondaria di I° grado (scuola media inferiore) che abbiano riportato nell'esame finale una votazione non inferiore a 9/10.
- Studenti frequentanti la classe 5^a della scuola secondaria di 2° grado (scuola media superiore) che si siano diplomati (**Esame di Stato**) con votazione uguale o superiore a 85/100;
- Studenti universitari che:
 - iscritti al 1° anno, abbiano sostenuto con esito positivo, entro la data di scadenza del bando, un numero di esami corrispondente ad almeno il 60% dei crediti scolastici relativi al 1° anno con media non inferiore a 26/30;
 - iscritti dopo il 1° anno, abbiano sostenuto con esito positivo, entro la data di scadenza del bando, un numero di esami corrispondente ad almeno il 60% dei crediti scolastici relativi all'anno in corso con una media non inferiore a 26/30, nonché la totalità degli esami riferibili agli anni accademici precedenti.
 - abbiano conseguito la Laurea magistrale con una votazione non inferiore a 100/110.

Il possesso dei requisiti dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte dello studente (se maggiorenne) o di un genitore (se lo studente è minorenni).

Le dichiarazioni rese saranno oggetto di controllo a campione da parte del Comune. Ferma restando la responsabilità penale connessa alla presentazione di false dichiarazioni a una pubblica amministrazione, qualora venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate, lo studente decadrà dal beneficio della borsa di studio nel frattempo eventualmente conseguita.

ART. 5

Regime di cumulabilità e clausola di salvaguardia per studenti universitari

Le borse di studio del presente regolamento sono cumulabili con analoghi benefici concessi da altri Enti Pubblici o Università per il medesimo anno scolastico/accademico, con l'eccezione delle borse di studio regionali o universitarie erogate per il Diritto allo Studio (es. ESU / DSU).

Al fine di garantire un'equa ripartizione delle risorse pubbliche, agli studenti universitari che risultino già beneficiari di altre borse di studio cumulabili, erogate da altri Enti Pubblici o Università per il medesimo anno accademico, il Comune potrà riconoscere esclusivamente una borsa di studio secondo gli importi ridotti previsti per la fascia ISEE B, di cui al successivo art. 7.

Qualora, al momento della presentazione della domanda, le graduatorie degli enti per il Diritto allo Studio (ESU/DSU) non fossero ancora definitive, lo studente è tenuto a dichiarare la propria posizione di richiedente.

Il Comune si riserva di procedere alle verifiche d'ufficio o di richiedere la restituzione della quota eccedente in caso di successivo accoglimento della borsa di studio universitaria/regionale.

Le borse di studio erogate da persone fisiche o giuridiche private non rilevano ai fini della cumulabilità e non comportano riduzioni sull'importo spettante.

ART. 6

Procedure

La Giunta comunale approva ogni anno, nel rispetto del presente Regolamento, il bando per l'attribuzione delle borse di studio per l'anno scolastico/accademico già concluso, con indicazione del termine per la presentazione delle domande (e allegata relativa documentazione da cui risulti il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti).

Il bando è pubblicato all'Albo Comunale per almeno 30 giorni.

Nel caso di studenti minorenni, le domande dovranno essere sottoscritte da un genitore.

ART. 7

Entità delle borse di studio

La Giunta comunale, con riguardo allo stanziamento di bilancio, determina in sede di bando annuale gli importi delle borse di studio di cui al presente Regolamento.

Gli importi delle borse di studio, saranno differenziati in base all'Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità secondo le seguenti fasce:

- **Fascia A:** ISEE inferiore a € 30.000,00.
- **Fascia B:** ISEE superiore a € 30.000,00 o mancata presentazione dell'attestazione.

La Giunta Comunale determinerà la tipologia di ISEE da richiedere ai fini del riconoscimento delle borse di studio di cui al presente regolamento.